

**CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DI SIGNIFICATIVITÀ DELLE RELAZIONI  
POTENZIALMENTE RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI  
INDIPENDENTI**

Definiti dal Consiglio di Amministrazione di Ulisse Biomed S.p.A. ai sensi dell'art. 6-bis del  
Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in data 2 maggio 2024

## PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione di Ulisse Biomed S.p.A. ("**Ulisse**" o la "**Società**") nella seduta del 2 maggio 2024 ha definito i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli amministratori indipendenti (rispettivamente i "**Criteri Quantitativi**" e "**Criteri Qualitativi**" e, congiuntamente, i "**Criteri**"), in conformità a quanto previsto all'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "**Regolamento Emittenti**").

Al riguardo si rammenta che il combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF, prevede che non sono qualificabili indipendenti:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 Codice Civile;
- b) il coniuge, i parenti, gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) (i "**Soggetti Rilevanti**") da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Nella seduta del 2 maggio 2024 il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, definito i seguenti Criteri, applicabili ai soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto c), al fine di valutare se gli eventuali "*rapporti di natura patrimoniale o professionale*" intrattenuti dall'amministratore con i Soggetti Rilevanti siano tali da comprometterne l'indipendenza.

## 1. CRITERI QUANTITATIVI

Con particolare riferimento ai Criteri Quantitativi, assumono rilievo i rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale che l'amministratore della Società – la cui indipendenza sia oggetto di valutazione – abbia con i Soggetti Rilevanti.

Secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione, compromettono l'indipendenza dell'amministratore i *"rapporti di natura patrimoniale o professionale"* in essere o intrattenuti dall'amministratore con i Soggetti Rilevanti nell'esercizio nel corso del quale viene resa la dichiarazione di indipendenza, ovvero nei tre esercizi precedenti rispetto alla data in cui viene resa la dichiarazione medesima (il **"Periodo di Riferimento"**) se, alternativamente:

- singolarmente o cumulativamente considerati, comportano, per l'amministratore, un riconoscimento economico annuo almeno pari al 100% del compenso fisso percepito annualmente dall'amministratore stesso per la carica e per l'eventuale partecipazione a comitati endoconsiliari;
- il valore complessivo di tali rapporti, singolarmente o cumulativamente considerati, eccede il 10% del reddito annuo dell'amministratore.

Qualora, nel Periodo di Riferimento, i rapporti con i Soggetti Rilevanti siano intrattenuti dall'amministratore indirettamente – ad esempio, attraverso società controllate o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza – sono da considerare, di norma, significative le relazioni che comportano, singolarmente o cumulativamente considerate, un riconoscimento economico annuo superiore al 10% del fatturato annuo della persona giuridica, organizzazione o studio professionale, di cui l'amministratore abbia il controllo o sia partner.

Nell'ambito della verifica è da ritenersi "significativa" la remunerazione aggiuntiva percepita dall'amministratore per incarichi in Ulisse che, complessivamente e su base annuale, superi il 50% il compenso fisso annuale percepito dallo stesso per la carica di amministratore della Società.

Si segnala che la remunerazione aggiuntiva da considerare nell'ambito della valutazione dei requisiti di indipendenza include qualsiasi remunerazione aggiuntiva riconosciuta da parte della Società, di una sua controllata o controllante, anche indirettamente, rispetto al compenso fisso percepito per la carica e a quello percepito per la partecipazione ad eventuali comitati endoconsiliari.

## 2. CRITERI QUALITATIVI

Anche in caso di mancato superamento dei Criteri Quantitativi, una relazione di natura patrimoniale o professionale è da ritenersi “significativa” qualora sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico.

Pertanto, a mero titolo esemplificativo, potrà ritenersi “significativa” la relazione professionale con i Soggetti Rilevanti che attenga a importanti operazioni della Società e dell'eventuale gruppo ad essa facente capo.

La significatività delle relazioni è valutata tenuto conto della complessiva attività professionale normalmente esercitata dall'amministratore, degli incarichi ad esso normalmente affidati, nonché della rilevanza che tali relazioni possono assumere per l'amministratore in termini reputazionali.

In aggiunta a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di considerare come rilevante, ai fini della valutazione dell'indipendenza dell'amministratore, ogni ulteriore elemento ritenuto utile e/o opportuno in relazione alle specifiche situazioni riguardanti i medesimi (a esempio la posizione, le caratteristiche individuali e la complessiva attività professionale), adottando criteri ulteriori e/o parzialmente difformi dai Criteri Qualitativi descritti, che privilegino comunque la sostanza sulla forma.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera:

- prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'amministratore interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio;
- valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore pur in presenza di uno dei Criteri adottati.